



# COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 15 DEL 18/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE ENTRATE” ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019).**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto** del mese di **Marzo**  
alle ore 19:45 nella sala delle adunanze

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano

		Presente	Assente
LUSCIA ONORIO	SINDACO	X	
FERREMI CLAUDIO	ASSESSORE	X	
ZAMBELLI WALTER	ASSESSORE	X	
GIORI MONICA	ASSESSORE	X	
GHIDINI MARTA	ASSESSORE	X	
	TOTALI	5	0

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che una parte del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'articolo 1 comma 1091 della legge di bilancio 2019 del seguente tenore:

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 2018, n. 302 - Supplemento Ordinario, n. 62- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019] - Parte I - Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici –

Art. 1. Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Riscossione TARI - Enti locali virtuosi.

Articolo 1 Comma 1091 Riscossione Tari(Rubrica non ufficiale)

*1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo [52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo [23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#). La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#). Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.*

### **CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.**

La fonte dell'incentivo è data dagli accertamenti emessi e riscossi per Imu e Tari, con esclusione quindi per gli accertamenti, che, pur diventati definitivi per mancata impugnazione, non hanno portato in concreto maggiori entrate per il Comune.

Le maggiori riscossioni derivanti dall'attività di accertamento devono risultare dal rendiconto. Da Oggetto dell'incentivo è, ad esempio, quanto riscosso nel 2018, così come certificato dal conto consuntivo che è approvato nel 2019.

Accertamento-riscossione.

Vien presa in esame la riscossione realizzata nell'anno, anche se non derivante da accertamenti emessi in quell'anno.

Quello che conta è che la riscossione derivi da un accertamento emesso dall'ufficio tributi, indipendentemente dalla data di emissione dell'accertamento, ivi compreso quanto riscosso coattivamente.

Il fondo incentivante

L'ammontare massimo del fondo incentivante non può superare il 5% di quanto riscosso in seguito ad accertamenti, e tale importo può essere destinato «al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo [23, comma 2, del Dlgs 25 maggio 2017 numero 75](#)».

La "fonte" dell'incentivo è data dall'Imu e dalla Tari, ma la destinazione non è vincolata, in quanto l'incentivazione riguarda il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alla partecipazione al contrasto dell'evasione dei tributi erariali. In altri termini, al fondo incentivante, partecipano tutti i dipendenti impiegati nel controllo dell'evasione tributaria, riguardante tutti i tributi comunali, e quindi anche Tosap, imposta di soggiorno, di pubblicità e così via.

Le risorse per i dipendenti.

Per quel che concerne le risorse destinate al personale, vanno considerate al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico del Comune e comunque l'importo erogabile al singolo dipendente non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Nessun incentivo può essere previsto quando l'attività di accertamento dell'evasione comunale è stata data in concessione a terzi. Il Comune è tenuto, infine, ad approvare uno specifico regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivo recupero evasione, la cui competenza è della giunta comunale, i sensi dell'articolo [48, comma 3 del Dlgs 267/2000](#).

### **Considerato:**

- che ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la misura massima del maggior gettito destinabile al potenziamento delle risorse strumentali e al trattamento accessorio del personale dipendente è pari al 5 %;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- che il beneficio attribuito non può superare il 15 % del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
- che con apposita intesa tra delegazione trattante di parte pubblica e OO.SS. saranno concordati in sede di contrattazione integrativa i parametri di ripartizione e liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio;

**Ritenuto** di fissare la percentuale di costituzione del fondo, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, nella misura del 5 (cinque) % del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato;

**Visto** il testo del “Regolamento per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate”, in allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Valutato** inoltre che decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della delibera di cui in questione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile Settore/Servizio Finanziario Tributi.

Con voto unanime,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il “Regolamento per gli incentivi al personale ed il potenziamento del settore entrate”, quale allegato A) parte integrante del presente atto;
- 2) Di stabilire che il fondo, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è costituito nella misura del 5 (cinque) % del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato;
- 3) Di stabilire che decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute.
- 4) Di stabilire che con successiva deliberazione saranno indicati il programma indicativo, anche pluriennale, delle attività da realizzare finalizzate al contrasto all’evasione tributaria anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed al recupero delle diverse entrate dell’ente nonché il funzionario/dirigente del Settore entrate chiamato a coordinare il programma suindicato e gli uffici da coinvolgere per la realizzazione degli obiettivi;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2006, stante la necessità ed urgenza di approvare e rendere efficace il predetto regolamento.
- 6) Di disporre che la presente delibera venga pubblicata nella competente sezione di “Amministrazione trasparente” e all’Albo pretorio online del Comune di Sabbio Chiese.

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
Onorio Luscia

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
avv. Alberto Lorenzi

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*